

La beffa del "bonus" per i pensionati incapienti "fiscalmente", si intende!!

Importantissime novità per quei pensionati che, in questi ultimi tempi, si sono visti richiedere dall'Agenzia delle Entrate la restituzione di 150,00 €, diventati poi € 192.90, per effetto delle sanzioni e degli interessi legali maturati.

Di che si tratta? Per capire è indispensabile fare un passo indietro.

Tutto nasce nel 2007 allorquando, Prodi regnante, venne inventato, dall'oggi al domani, un "bonus fiscale" pari a 150 € da corrispondere "una tantum" ai soggetti "incapienti fiscali" vale dire quelli per i quali nel 2006 risultava un'imposta IRPEF netta pari a zero.

Ai medesimi soggetti spettava la stessa somma per ciascun familiare fiscalmente a carico.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze individuò, con il Decreto Ministeriale 8 novembre 2007, le categorie dei soggetti aventi diritto e le modalità di erogazione del rimborso in esame.

Il Decreto Ministeriale appena citato, all'articolo 1, comma 2, ricomprese fra i destinatari del rimborso forfetario anche i soggetti percettori di pensione.

Si dispose anche, forse per dimostrare un'efficienza fino ad allora mai messa in campo, che l'INPS erogasse questa somma di 150 o più euro, sulla sola base dei dati in suo possesso e a tutti i pensionati che ne avessero "teoricamente diritto".

Il pagamento avvenne nel mese di dicembre 2007 insieme al rateo di tredicesima.

I pensionati interessati furono felicissimi ma... "la gatta frettolosa, come al solito, ha fatto i gattini ciechi!!"

Infatti, l'INPS, nell'elaborare gli elenchi degli aventi diritto, omise di verificare, anche perché era impossibilitata a farlo, se questi soggetti fossero a carico fiscalmente di altri, fattispecie che escludeva automaticamente dal diritto al "bonus".

Ma il Ministero delle Entrate, prendendosi i tempi necessari - tre anni -, ha fatto le verifiche ed ha scoperto che ben più di 50.000 pensionati avevano ricevuto il "bonus" senza averne diritto.

E qui torniamo ad oggi.

La richiesta di restituzione dell'Agenzia delle Entrate è stata recapitata agli interessati in questi ultimi mesi e tale richiesta era maggiorata, ovviamente, delle sanzioni e dei relativi interessi legali anche se nessun dolo poteva essere attribuito a chi inconsapevolmente aveva ricevuto il beneficio.

Qual è la novità di questi ultimi giorni?

L'INPS, con proprio messaggio n° 3566 del 11 febbraio 2011, informa che l'Agenzia delle Entrate tenuto conto che nessuna responsabilità può essere ricondotta a chi il beneficio l'ha ricevuto automaticamente, in via del tutto eccezionale, non applicherà le sanzioni né gli interessi legali.

Ergo si dovranno restituire solo i 150 € indebitamente percepiti.

E fin qui... tutto bene... ma, attenzione, per ottenere questo "beneficio" bisogna fare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate! o, meglio per essere più precisi "Istanza di autotutela parziale"

Robe da non credere! Ma anche questa è la nostra cara Italia.
L'U.C.C.S (Ufficio complicazioni cose semplici) si è impegnato ancora una volta: anziché suggerire la strada più semplice della restituzione dei "soli" 150 € non dovuti, richiede la presentazione di questa "istanza di autotutela"
E poi un'altra cosa!
I solerti pensionati che non mi ascoltano quando affermo che " a pagare e morire c'è sempre tempo", e che hanno già pagato tutta la somma richiesta, hanno qualche possibilità di recuperare le sanzioni non dovute?
A mio avviso sì, sempre con apposita "istanza di autotutela"; ma... avendo a che fare con l'Agenzia delle Entrate.... la vedo dura...molto dura!

Paolo Zani

Qui di seguito troverete il fac- simile di richiesta

ISTANZA DI AUTOTUTELA PARZIALE

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DI.....

Il/la sottoscritt nato/a il.....a..... pr...
codice fiscale.....residente a pr... Via.....
n.... cap.....

PREMESSO

che in data ha ricevuto la comunicazione del recupero del bonus fiscale percepito in via automatica per il tramite dell'Istituto pensionistico..... ed indicato nel modello CUD 2008, per un importo complessivo di €..... (di cui €..... a titolo di sanzione ridotta da versare)
consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

· di non aver presentato alcuna richiesta per il riconoscimento del citato bonus fiscale;
· di non aver avuto alcuna consapevolezza dei requisiti richiesti per poter accedere a tale beneficio.
Tanto premesso:

CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare la comunicazione del bonus fiscale procedendo all'annullamento della sanzione irrogata per assenza dell'elemento soggettivo della violazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del D.lgs.vo 472/97.

Luogo e data.....

Firma.....

